



GIULIA CECCARANI

NOTAIO

06128 Perugia

Via Giovanni Battista Pontani, 47 - Tel. 075.8507794

06081 Santa Maria degli Angeli Assisi (PG)

Via Los Angeles, 89

E-MAIL: gceccarani@notariato.it

REPERTORIO N. 3875

RACCOLTA N. 2560

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitré del mese di febbraio, alle ore 11:35

(23 febbraio 2024)

In Perugia, nel mio studio alla via Giovanni Battista Pontani numero 47.

A richiesta della "FONDAZIONE LA CITTÀ DEL SOLE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS", con sede in Perugia, Corso Cavour n. 222, codice fiscale numero 02315230546 nonché iscritta al REA al n. PG-303568, costituita in Italia con atto ai rogiti Francesca Cavalaglio, Notaio in Perugia, in data 9 giugno 1998, rep.n. 33842 racc.n. 6843, Fondazione riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria n. 524 del 19 ottobre 1998 ed iscritta nel Registro Regionale Persone Giuridiche di diritto privato al numero 1093 Parte Prima e numero 1094 Parte Analitica.

Io sottoscritta Dottoressa GIULIA CECCARANI, Notaio in Perugia, con Studio in via Giovanni Battista Pontani numero 47 iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia, sono stata convocata per assistere, redigendone il relativo verbale, alla riunione del Consiglio Direttivo di detta Fondazione, convocata per oggi in detto luogo ed alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente:

- ORDINE DEL GIORNO -

- Modifica dello statuto per iscrizione RUNTS;
- delibere consequenziali;
- varie ed eventuali.

Io Notaio, constato la presenza del Signor RULLI Stefano, nato a Roma il 3 ottobre 1949, residente in Roma Via Sebino n. 29, codice fiscale RLL SFN 49R03 H501Q domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione sopra indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella qualifica di cui sopra, stante la mia adesione alla predetta richiesta, a norma dell'articolo 9 del vigente Statuto, assume la presidenza della riunione e, dichiaratala aperta,

- CONSTATA E MI FA CONSTATARE CHE -

- il presente consiglio è stato convocato in forza di avviso spedito agli aventi diritto in data 12 febbraio 2024;
- è presente l'intero consiglio direttivo nelle persone di esso stesso comparente nonché Presidente, e dei consiglieri Sig. MIGLIAVACCA Franco Renato e Sig. BRUSCIA Palmiero;
- sono assenti giustificati i signori Mario Mancinelli e Lorella Mercanti, revisori dei conti;
- ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli aventi diritto al voto;
- gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne hanno, altresì, accettato la discussione, non essendosi opposti alla trattazione degli argomenti stessi;
- la presente riunione è, pertanto, regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno che il consiglio, su proposta del Presidente, decide all'unanimità di trattare unitariamente:

- Modifica dello statuto per iscrizione RUNTS;
- delibere consequenziali;
- varie ed eventuali.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'Ordine del Giorno e il Presidente illustra l'opportunità di adeguare lo Statuto alle norme del Decreto Legislativo numero 117 del giorno 3 luglio 2017, e successive modifiche, con cui è stato promulgato il Codice del Terzo Settore.

Il Presidente in proposito precisa che la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di

Registrato a

Perugia

il **22 marzo 2024**

n. **6637**

serie **1T**

imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017.

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo iscritto nel Registro RUNTS, il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, precisando che la relativa efficacia sarà condizionata al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale.

In particolare, il Presidente rammenta che:

all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che la Fondazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente:

"FONDAZIONE LA CITTA' DEL SOLE ETS".

Il presidente dà, dunque, lettura agli intervenuti del nuovo testo di statuto proposto, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Quindi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto sopra proposto, con il sistema di votazione palese.

L'Assemblea, udito quanto sopra proposto dal Presidente, dopo breve ed idonea discussione, all'unanimità, con voto palese espresso, in proprio e per delega, per alzata di mano, come accertato dal Presidente

- D E L I B E R A -

- I -

di assumere la qualifica di ente del Terzo settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "FONDAZIONE LA CITTA' DEL SOLE ETS", alla condizione di cui in seguito e di adottare, sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus, il nuovo testo di Statuto, composto di numero 19 articoli, come sopra proposto dal Presidente all'Assemblea ed approvare il nuovo testo dello statuto associativo, che si compone di diciannove articoli, allegato sub "A" al presente atto, con la precisazione che sino al superiore termine conserverà piena efficacia lo Statuto attualmente in vigore.

- II -

Di dare mandato al Presidente nella persona di RULLI Stefano a persona da questi delegata, a fare tutto quanto necessario per dare completa esecuzione a quanto testè deliberato e, in particolare, apportando allo statuto sopra deliberato tutte le modifiche richieste dagli Enti preposti al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza che mai possa essergli opposta carenza o indeterminatezza di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 12:30.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Fondazione, che espressamente le assume.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli per sei pagine intere e sin qui della presente settimana.

Di esso, ho dato lettura al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla propria volontà, e lo sottoscrive alle ore 12:35.

Firmato:

Stefano RULLI

Giulia CECCARANI, Notaio

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 2560 DI RACCOLTA**

**STATUTO**

**COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ART. 1) COSTITUZIONE**

E' costituita la Fondazione denominata:

**"FONDAZIONE LA CITTÀ DEL SOLE".**

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, essa aggiunge alla sua denominazione, ed in qualsiasi segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

A seguito della predetta iscrizione la Fondazione assume automaticamente la seguente denominazione: "FONDAZIONE LA CITTÀ DEL SOLE - Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "FONDAZIONE LA CITTÀ DEL SOLE - ETS".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

**ART. 2) SEDE LEGALE**

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Perugia all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Gli organi competenti provvederanno ad effettuare le dovute comunicazioni amministrative-fiscali.

**ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI**

La Fondazione è ente di diritto privato, apolitico, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fondativo e associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 4) FINALITA'**

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa, in particolare, ha lo scopo di contribuire alla

coesione sociale ed al miglioramento della qualità della vita, al fine di consentire l'integrazione, in normali ambiti di vita, di soggetti in difficoltà sociale, psichica, sensoriale e fisica.

Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà in essere, in maniera esclusiva e comunque principale, le attività di interesse generale rientranti nei seguenti ambiti/settori di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 c.t.s.;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 c.t.s.;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tra cui, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

- ricerca scientifica, anche in collaborazione con organismi pubblici e/o privati, attraverso materiali scritti e/o audiovisuali, sulle diverse forme di disagio, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle psicosi precoci e alla loro evoluzione in differenti ambiti di vita e di terapia;

- formazione, anche in collaborazione con organismi pubblici e/o privati, con particolare (ma non esclusivo) riferimento:

- alla formazione lavorativa e/o professionale di soggetti in difficoltà;

- alla formazione di operatori capaci di svolgere - rispetto a situazioni diverse di residenzialità, tempo libero, lavoro

- un'opera di sostegno al gruppo di pari, così facilitando la presa in carico del soggetto in difficoltà da parte del gruppo medesimo;

- promozione, anche in collaborazione con organismi pubblici e/o privati, di iniziative sociali, culturali e/o artistiche che favoriscano, tra l'altro:

- la promozione e diffusione della cultura e delle arti, in ogni loro campo, anche come strumento di coesione sociale;

- una cultura della solidarietà come condivisione di esperienze anche con "diversi", che possa essere fonte di conoscenza e arricchimento per tutti;

- una memoria storica delle lotte di liberazione sostenute in Italia e all'estero contro ogni forma di segregazione ed esclusione;
- la diffusione di nuove proposte e sperimentazioni nel campo della malattia e dell'esclusione;
- assistenza ai soggetti in difficoltà ed alle loro famiglie, ad esempio mediante attività dirette alla formazione delle medesime all'accoglienza, alla convivenza con la persona in difficoltà e all'auto-aiuto; o mediante l'erogazione di servizi direttamente rivolti alla persona in difficoltà; o mediante la creazione di forme di residenzialità protetta;
- tutela dei diritti civili delle persone in difficoltà, ivi compresa la possibilità di assumere direttamente i compiti di tutela e curatela, se previsti dalle normative;
- creazione di iniziative in campo lavorativo, residenziale e dell'organizzazione del tempo libero, in grado di garantire a soggetti in difficoltà concrete opportunità di vita e di lavoro, e/o capaci di fornire risorse economiche utili ad incrementare tali qualificate occasioni di inserimento; e/o partecipazione ad iniziative promosse da altri;
- raccolta di beni mobili e immobili, sotto forma di donazioni, lasciti, elargizioni, sovvenzioni, contributi, e quant'altro necessario e/o utile per conseguire gli scopi suindicati, ivi compreso l'accesso ai benefici comunque concessi dalla normativa fiscale.

La Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo delle iniziative che si inquadrino tra i propri fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 5) ATTIVITÀ DIVERSE**

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa) attraverso la richiesta a terzi

di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, la sollecitazione al pubblico ovvero la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; attività di ricerca svolta direttamente dall'Ente ovvero da essa affidata ad Enti di formazione o organismi di alto valore;
- svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **ART. 6) VOLONTARI**

Quale Ente del terzo settore la Fondazione si può avvalere dell'attività di volontariato.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

I volontari sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari di cui al successivo art. 22.

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 7) LAVORO RETRIBUITO**

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

#### **PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE**

##### **ART. 8) PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione ammonta ad euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero).

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;
- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività d'interesse generale e diverse svolte.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dalla dotazione patrimoniale in denaro effettuata, come nell'atto costitutivo, dai fondatori signori Rulli Stefano e Sereni Clara, così come poi incrementato e modificato con successivi conferimenti in denaro e beni;
- dagli altri conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati successivamente;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a

qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale definite nello Statuto.

#### **ART. 9) FONDO DI GESTIONE**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 8;

- da elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

- da apporti, conferimenti di denaro e bene o di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione

- dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse;

- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquisiti dalla Fondazione medesima.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **ART. 10) ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio Direttivo

b) il Presidente

c) il Comitato Scientifico, ove istituito.

d) l'Organo di controllo

#### **ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette).

Sono i consiglieri in scadenza di mandato a individuare le persone idonee a ricoprire la carica.

La durata in carica dei consiglieri è di 3 (tre) anni, il mandato è rinnovabile, senza limiti di tempo, con delibera del Consiglio stesso ad ogni scadenza.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- approvare il programma di attività e il bilancio di previsione annuale;
- approvare il bilancio consuntivo e (ove richiesto dalla legge) il bilancio sociale;
- approvare, qualora lo ritenga necessario, un "regolamento interno", al fine di una più particolareggiata organizzazione delle attività della Fondazione, nel rispetto delle norme di legge e di statuto ;
- eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Direttore Generale e il Direttore Sanitario della Fondazione, determinarne compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare l'organo di controllo;
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, nei limiti consentiti dalle leggi tempo per tempo vigenti;
- deliberare in merito ad eventuali trasformazione, fusione o scissione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno ad iniziativa del Presidente o del Vice Presidente ovvero a seguito di richiesta di almeno i 2/3 dei membri inviata al Presidente con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione; in tale caso il Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia il Vice Presidente, convoca nel più breve tempo possibile il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di

particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche al di fuori del Comune dove ha sede legale la Fondazione, ma comunque avvenire con la contemporanea presenza nella medesima sede, del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, e del segretario incaricato della verbalizzazione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di interagire, seguire e partecipare alla discussione.

#### **ART. 12) PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

#### **ART. 13) COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è un organo

multidisciplinare composto da specialisti scelti dal Consiglio Direttivo della Fondazione, previo confronto con il Direttore Sanitario e con il Direttore Generale (anch'essi membri del comitato scientifico), da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Il Comitato Scientifico svolge un ruolo di supervisione, ricerca e valutazione sui progetti messi in campo dalla Fondazione La Città del Sole, nonché di proposizione di nuove progettualità. Svolge inoltre un ruolo di documentazione scientifica dell'attività della Fondazione.

Sono fatte salve ulteriori e diverse competenze attribuite al Comitato Scientifico con delibera specifica del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico resta in carica per 3 (tre) anni, e può essere rinnovato alla scadenza con delibera del Consiglio direttivo.

#### **ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta, nel caso di obbligo della redazione, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui, essendo superati i limiti di cui all'art. 31 del CTS, non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e a alla condizione che i componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 15) ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale dell'anno precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo e, se previsto, del bilancio sociale, può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio consuntivo e, se previsto, del bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovranno essere depositati nei modi di legge.

Il Bilancio di esercizio è formato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal Decreto Ministeriale dallo stesso richiamato

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge viene redatto anche il bilancio sociale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017

#### **ART. 16) LIBRI SOCIALI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, la Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi, tenuto a cura dello stesso organo

Registro dei volontari;

I libri della Fondazione sono consultabili dal Fondatore o consigliere che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

#### **ART. 17) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la Fondazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **ESTINZIONE E NORME DI RINVIO**

##### **ART. 18) SCIoglimento ED ESTINZIONE**

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

##### **ART. 19) NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

Firmato:

Stefano RULLI

Giulia CECCARANI, Notaio

Io sottoscritta Dott.ssa Giulia Ceccarani, Notaio in Perugia, certifico, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta, che si rilascia ad uso della parte.

Perugia, 27 marzo 2024